

N. di Repertorio

N. di Raccolta

Contratto per l'esecuzione dei lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio (PI) e per l'affidamento dei servizi accessori di gestione dell'impianto

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, il giorno ____ del mese di _____, in Firenze, via di Novoli n. 26, in una sala della Regione Toscana, davanti a me Dott. _____, nella mia qualità di Ufficiale Rogante per i contratti stipulati dalla predetta Regione, nominato con decreto del Direttore Generale della Direzione _____ n. ____ del _____, esecutivo ai sensi e per gli effetti di legge.

SONO COMPARI

- REGIONE TOSCANA, con sede legale in Firenze, Palazzo Strozzi Sacratini Piazza Duomo n. 10, codice fiscale e partita IVA n. 01386030488, rappresentata dal dirigente regionale Ing. Andrea Rafanelli, nato a _____ il _____, domiciliato presso la Sede dell'Ente, il quale interviene nella sua qualità di Dirigente Responsabile del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche, nominato con decreto del Direttore della Direzione Ambiente ed Energia n. 6353 del 24/12/2015, autorizzato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 38/2007, a impegnare legalmente e formalmente la Regione Toscana per il presente atto, il cui schema è stato approvato con decreto n. ____ del _____;

L'Impresa Herambiente Spa con sede legale in Bologna, Viale Berti Pichat, n.2/4, codice fiscale e Partita IVA n. 02175430392, iscritta nel Registro del-

le Imprese presso la C.C.I.A.A. di Bologna, che interviene al presente atto in proprio e quale mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese (in seguito, per brevità, indicato come “Raggruppamento”) costituito fra la medesima in qualità di capogruppo e l’impresa:

- Water&Soil Remediation Srl con sede legale in Curtatone (MN), Via Donatori di sangue, n. 13, codice fiscale e Partita IVA n. 01688960200, iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Mantova;

giusto atto costitutivo del Raggruppamento ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006 a rogito del Dott. _____, notaio in _____, n. _____ di Repertorio e n. _____ di Raccolta in data __.__.____ che, in copia digitale, certificata conforme all’originale analogico con firma digitale del notaio _____, si allega al presente atto quale “Allegato __”.

Io, Ufficiale Rogante, sono certo dell’identità personale, qualifica e poteri di firma dei comparenti i quali, d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciano all’assistenza di testimoni.

PREMESSO

- che con decreto del Dirigente Responsabile del Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Direzione Ambiente ed Energia n. 1712 del 12/04/2016 è stato approvato il progetto esecutivo, comprensivo dello schema di contratto, per i lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio (PI) e i servizi accessori di gestione dell’impianto, per un importo complessivo dell’appalto (compresi costi per l’attuazione dei piani di sicurezza) di euro 1.356.301,20, oltre IVA nei termini di legge;

-che con lo stesso decreto del Dirigente Responsabile del Settore Bonifiche,

Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche della Direzione Ambiente ed Energia n. 1712 del 12/04/2016 veniva indetta una gara mediante procedura aperta di cui agli articoli 55 e 122 del D.Lgs. n. 163/2006, da svolgere in modalità telematica, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, con esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi degli articoli 122, comma 9, e 253, comma 20-bis, del D.Lgs. n. 163/2006;

- che con decreto n. _____ del _____ del Dirigente Responsabile del Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche si è provveduto ad approvare i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva efficace, a seguito dell'esito positivo dei controlli sulle dichiarazioni rese in sede di gara ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Raggruppamento e ad approvare il presente schema di contratto, come modificato a seguito della sottoscrizione del disciplinare tra la Regione Toscana e l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (in seguito, per brevità ARTEA);

- che il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto;

- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva delle imprese costituenti il Raggruppamento ai fini della stipula del presente contratto;

- che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori, così come risulta dal verbale sottoscritto digitalmente in data _____ dal responsabile unico del procedimento e dal Raggruppamento, ai sensi dell'art. 106, comma 3, del D.P.R. 05.10.2010, n. 207, che si allega

in originale digitale al presente contratto quale Allegato “_”;

- che si è stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in modalità elettronica in forma pubblico-amministrativa e con il mio rogito.

TUTTO CIO' PREMESSO

I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Oggetto del contratto

La Regione Toscana, nella persona del Dirigente Responsabile del Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche Ing. Andrea Rafanelli, affida l'esecuzione dei lavori di bonifica di un sito inquinato da organoalogenati in Loc. Poggio Gagliardo nel comune di Montescudaio (PI) e dei servizi accessori di gestione dell'impianto al Raggruppamento che, nella persona del legale rappresentante dell'Impresa capogruppo Sig. _____, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta regola d'arte secondo quanto previsto:

- nel presente contratto;

- nel Capitolato Speciale d'Appalto (in seguito per brevità “Capitolato”) che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, si allega al presente contratto quale Allegato “_” ;

- nell'Allegato A al Capitolato “Prescrizioni tecniche sui materiali”, nonché sulla base di quanto risulta dai seguenti elaborati, facenti parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati, che l'Impresa dichiara di conoscere e di accettare e che, visionati e già controfir-

mati dalle parti per integrale accettazione, si trovano depositati presso il

Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche:

- E1 – Relazione generale
- E2.1 – Documentazione fotografica
- E2.2 – Relazione specialistica SVE
- E2.3 – Specifiche tecniche
- E2.4 – Relazione impianti elettrici e telecontrollo
- E2.5 – Relazione sulla gestione dell'impianto SVE
- E2.6 – Valutazione di impatto acustico
- E2.7 – Risposte ed integrazioni alle osservazioni e prescrizioni di Conferenza dei Servizi
- E2.8 – Relazione sulle strutture e materiali
- E2.9 – relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto
- E2.10 – Relazione sulla gestione delle materie
- E2.11 – Relazione sulle interferenze
- E3 – Elaborati grafici
- Tav.01 – Inquadramento generale area di intervento
- Tav.02 – Rilievo planoaltimetrico ed inquadramento catastale dell'area di intervento
- Tav.03.1 – Planimetria generale stato attuale
- Tav.03.2 – Planimetria generale stato attuale - sottoservizi
- Tav.04.1 – Planimetria generale stati di progetto
- Tav.04.2 – Planimetria generale stati di progetto - individuazione pozzi di aspirazione

- Tav.05 – Schema a blocchi
- Tav.06 – Schema di impianto P&ID
- Tav.07 – Schemi elettrici
- Tav.08.1 – Impianto di trattamento SVE - opere civili - Piante
- Tav.08.2 – Impianto di trattamento SVE - opere civili - Prospetti e Sezioni
- Tav.08.3 – Impianto di trattamento SVE - opere strutturali - platea di fondazione e tettoia di copertura
- Tav.08.4 – Impianto di trattamento SVE - opere elettromeccaniche - piante
- Tav.08.5 – Impianto di trattamento SVE - opere elettromeccaniche - sezioni
- Tav.09.1 – Particolari costruttivi - pozzi
- Tav.09.2 – Particolari costruttivi - sezioni tipo e staffaggi tubazioni di aspirazione
- Tav.09.3 - Particolari costruttivi - opere accessorie all'impianto di trattamento SVE
- Tav.09.4 – Particolari costruttivi - passerella di accesso ai filtri e al camino
- Tav.10.1 – Costruttivo separatore di condensa
- Tav.10.2 – Costruttivo filtro a carboni attivi
- Tav.11 - Bonifica cisterna - Planimetria e sezioni stato attuale e di progetto
- E4.1 - Calcoli esecutivi delle strutture
- E4.2 - Calcoli esecutivi degli impianti
- E5.1 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti

• E5.2 - Modalità gestionali dell'impianto SVE e piano di monitoraggio

• E5.3 - Piano di manutenzione delle opere civili e strutturali

• E6.1 - Piano di sicurezza e coordinamento

• E6.2 - Quadro di incidenza della manodopera

• E6.3 - Fascicolo tecnico dell'opera

• E6.4 - Elaborato tecnico della copertura

• E7.1 - Computo metrico estimativo

• E7.2 - Quadro economico

• E8 - Elenco dei prezzi unitari ed analisi

• E9 - Cronoprogramma

• E10.1 - Schema di contratto

• E10.2 - Capitolato speciale di appalto

• E11 - Piano particellare di esproprio

• Relazione geotecnica

• Relazione geologica e sismica

• Dettaglio piano per occupazioni temporanee

Le Imprese, come da dichiarazione presentata in sede di offerta,

eseguiranno le prestazioni come di seguito indicato:

OG12: Herambiente Spa 73% e Water&Soil Remediation Srl 27% - Servizi:

Water&Soil Remediation Srl 100%.

Le Imprese partecipanti al Raggruppamento, ai sensi dell'art. 92, comma 2,

del D.P.R. n. 207/2010, eseguiranno la prestazione contrattuale nella per-

centuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento so-

pra indicata, fatta salva la facoltà di modifica della stessa, previa autorizza-

zione della Regione Toscana, che ne verifica la compatibilità con i requisiti

di qualificazione posseduti dalle Imprese interessate.

Art. 2 – Corrispettivo contrattuale

Il corrispettivo contrattuale è fissato in Euro 1.115.880,00 (unmilionecentoquindicimilaottocentoottanta/00) oltre IVA nei termini di legge, così articolato:

- Euro 52.310,21 (cinquantaduemilatrecentodieci/21) per lavori a corpo;

- Euro 736.110,74 (settecentotrentaseimilacentodieci/74) per lavori a misura;

- Euro 22.967,70 (ventiduemilanovecentosessantasette/70), per costi per l'attuazione dei piani di sicurezza;

- Euro 304.499,35 (trecentoquattromilaquattrocentonovantanove/35) per il servizio accessorio di gestione dell'impianto (a corpo).

Gli importi come sopra indicati sono derivanti dall'applicazione all'importo posto a base d'asta del ribasso offerto dal Raggruppamento in sede di gara del 18,031%, come risulta dalla Lista delle categorie di lavorazioni che, in copia digitale conforme all'originale informatico, si allega al presente contratto quale Allegato “_”.

Trattandosi di lavori in parte a corpo ed in parte a misura e di servizi accessori a corpo, il corrispettivo contrattuale resta fisso ed invariabile per la parte a corpo, mentre per la parte a misura potrà subire variazioni a seguito della liquidazione finale che farà il direttore dei lavori per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. L'importo da corrispondere per le prestazioni a corpo ed i prezzi unitari per le lavorazioni a misura sono quelli risultanti dalla Lista delle categorie di lavorazioni presentata dal Raggruppamento

in sede di gara, ed allegata al presente contratto.

Art. 3 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza del

Raggruppamento

Il Raggruppamento ha nominato come Direttore di cantiere il Sig.

_____.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. del 19 aprile 2000, n. 145, il Raggruppamento ha eletto domicilio presso _____.

L'Impresa indica il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: _____.

Le comunicazioni di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145 si danno per effettuate anche mediante invio a mezzo posta certificata all'indirizzo PEC sopra indicato.

Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o oggetti, di cui ai commi precedenti, ai sensi dell'art. 10 del Capitolato, deve essere tempestivamente notificata dal Raggruppamento alla Regione Toscana, la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 4 - Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto il Raggruppamento ha costituito cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria n. _____ in data _____ con la quale la Società _____ con sede in _____ si costituisce fideiussore a favore della Regione Toscana nell'interesse del Raggruppamento stesso fino alla concorrenza della somma di € _____ (_____/___). L'atto suddetto è conservato in originale agli atti dell'Ufficio.

La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata secondo

le modalità ed i tempi previsti dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.

La Regione Toscana può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, nei casi previsti dall'art. 7 del Capitolato e dall'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010; in detti casi il Raggruppamento è obbligato a reintegrare la cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessità di ulteriore diffida.

Art. 5 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

Il Raggruppamento è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose della Regione Toscana, che a terzi, nel corso dell'esecuzione dell'appalto, qualunque sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne la Regione Toscana da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi.

Relativamente alla parte lavori, il Raggruppamento, come previsto dall'art. 7 del Capitolato, ha stipulato apposita polizza assicurativa numero _____ in data _____ rilasciata dalla Società _____, che si trova depositata presso la sede della Regione Toscana – Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche che copre tutti i danni subiti dalla Regione Toscana a causa di danneggiamento o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, per un massimale pari a:

- partita 1: opere oggetto dell'appalto Euro _____;

- partita 2: opere preesistenti Euro 1.000.000,00 (unmilione/00);

- partita 3: demolizione e sgombero Euro 150.000,00

(centocinquantamila/00);

- responsabilità civile verso terzi con un massimale pari ad Euro 500.000,00

(cinquecentomila/00);

- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili alla Regione Toscana sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di responsabilità civile verso i terzi.

Relativamente alla gestione dell'impianto SVE, il Raggruppamento, come previsto dall'art. 63 comma 7 del Capitolato, è tenuto a stipulare apposita polizza assicurativa RCT e a consegnare copia della stessa prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio.

Il Raggruppamento è tenuto a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa durante la durata contrattuale producendo copia della quietanza di rinnovo entro 15 giorni dalla data di scadenza prevista.

Art. 6 – Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro

Le Imprese costituenti il Raggruppamento, il subappaltatore e i soggetti di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/2006, devono osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Le Imprese costituenti il Raggruppamento e gli altri soggetti di cui al primo comma del presente articolo sono altresì obbligati a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

Le Imprese costituenti il Raggruppamento e gli altri soggetti di cui al primo

comma del presente articolo sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori indicati nei primi tre commi del presente articolo, oltre a quanto previsto, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, dagli articoli 25 e 38 del Capitolato e dall'art. 16 del presente contratto, è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 4, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010.

Ai sensi dell'art. 25 del Capitolato e dell'art. 123, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di crediti insufficienti allo scopo, la Regione Toscana può procedere all'escussione della garanzia fideiussoria.

Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 25 del Capitolato, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente delle Imprese costituenti il Raggruppamento o del subappaltatore o degli altri soggetti indicati dal comma 1 del citato art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, qualora i soggetti inadempienti, e in ogni caso il Raggruppamento, invitati a provvedervi, entro quindici giorni non vi provvedano o non contestino formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Regione Toscana può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Raggruppamento in esecuzione del contratto.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, il Raggruppamento non può opporre eccezioni alla Regione Toscana a titolo di risarcimento danni.

Art. 7 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

Il Raggruppamento si obbliga all'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII del sopra citato decreto legislativo, nonché all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi dell'art. 131, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, predisposto dalla Regione Toscana che, in formato elettronico, firmato digitalmente dal Dirigente responsabile del contratto, dall'Impresa capogruppo e dal Coordinatore per la sicurezza, si allega al presente contratto quale Allegato “__” e del Piano Operativo di Sicurezza predisposto dal Raggruppamento, ai sensi dell'art. 131, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006, che, in formato elettronico firmato digitalmente dalle parti, e da me Ufficiale Rogante, si allega al presente contratto quale Allegato “__”.

Art. 8 - Termine per l'ultimazione dei lavori e durata contrattuale

Il tempo utile per dare completamente ultimati tutti i lavori di cui al presente contratto è stabilito in giorni 120 (centoventi) naturali, consecutivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Della consegna dei lavori sarà steso apposito processo verbale che sarà controfirmato dal Raggruppamento. I lavori dovranno essere iniziati subito dopo la consegna e, in ogni caso, non più tardi di giorni 10 (dieci) dalla stessa data.

Terminati i lavori di realizzazione dell'impianto di bonifica Soil Vapour Extraction, dopo l'avvenuta effettuazione del collaudo finale e dopo l'effettuazione del monitoraggio iniziale per certificare lo stato iniziale delle matrici ambientali, il Raggruppamento dovrà condurre l'impianto per un periodo di 24 mesi decorrenti dalla data dell'apposito verbale di consegna.

Il Programma di gestione e monitoraggio dell'impianto è articolato in tre fasi di 3, 9 e 12 mesi, così come specificato al Capo IV del Capitolato "Servizi accessori di gestione prove di estrazione, esercizio di prova e prima fase di esercizio a regime" e nell'elaborato progettuale E5.2, che si intendono integralmente richiamati.

Art. 9 - Penali

9.1 Penali per ritardi nell'effettuazione dei lavori

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale, consecutivo e continuo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o nelle scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera nella misura e con le modalità previste dall'art. 18 del Capitolato.

Qualora l'importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dell'importo del contratto, si procederà all'applicazione di quanto previsto dall'art. 145, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010.

9.2 Penali per l'esecuzione del servizio di gestione impianto SVE

Il Raggruppamento è soggetto a penalità nelle seguenti ipotesi:

a) in caso di mancata compresenza delle due figure professionali richieste per l'espletamento delle prestazioni negli orari previsti verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo al servizio di gestione impianto per ogni giorno di inadempienza;

b) in caso di mancata ottemperanza agli ordini di servizio impartiti dal direttore dell'esecuzione verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo al servizio di gestione impianto per ogni inadempienza;

c) in caso di mancato funzionamento dell'impianto verrà applicata una penale pari all'1 per mille dell'importo contrattuale relativo al servizio di gestione impianto per ogni giorno di mancato funzionamento fino al settimo giorno consecutivo; qualora il mancato funzionamento dell'impianto si protragga oltre il settimo giorno consecutivo, l'Amministrazione, ferma l'applicazione della penale, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto;

d) in caso di mancata risoluzione di problematiche tecniche e/o guasti a macchinari/dispositivi/linee entro il tempo massimo assegnato dal direttore dell'esecuzione verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo al servizio di gestione impianto per ogni giorno di ritardo fino al decimo giorno di ritardo, dall'undicesimo giorno al ventesimo di ritardo la penale sarà pari allo 0,6 per mille, oltre il ventunesimo giorno di ritardo, l'Amministrazione, ferma l'applicazione della penale giornaliera nella misura massima, ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto;

e) in caso di mancata compilazione del Registro di uso e manutenzione dell'impianto verrà applicata una penale pari allo 0,3 per mille dell'importo contrattuale relativo al servizio di gestione impianto per ogni inadempienza; L'Amministrazione, ove riscontri inadempienze nell'esecuzione del servizio di gestione impianto SVE idonee all'applicazione delle penali, provvede a contestare all'Impresa, per iscritto, le inadempienze riscontrate con l'indicazione della relativa penale da applicare, con l'obbligo da parte dell'Impresa di presentare entro 5 giorni dal ricevimento della medesima contestazione le eventuali controdeduzioni.

Nel caso in cui il Raggruppamento non risponda o non dimostri che l'ina-

dempimento non è imputabile allo stesso, l'Amministrazione provvederà ad applicare le penali nella misura sopra riportata.

Gli importi delle penali saranno trattenuti sull'ammontare delle fatture am-

messe al pagamento o, solo in assenza di queste ultime, sulla cauzione defi-

nitiva di cui al precedente art. 4, che dovrà essere reintegrata senza bisogno

di ulteriore diffida.

Nel caso in cui l'Amministrazione accerti l'esistenza e la validità della moti-

vazione della controdeduzione presentata dal Raggruppamento non appli-

cherà le penali e disporrà un nuovo termine per l'esecuzione della prestazio-

ne oggetto di contestazione, il cui mancato rispetto darà luogo all'applicazio-

ne delle penali.

L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto di Regione Toscana ad

ottenere la prestazione; è fatto in ogni caso salvo il diritto dell'Amministra-

zione di richiedere il risarcimento del maggior danno.

Art. 10 - Sospensioni e riprese dei lavori

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso

in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze

speciali impediscano in via temporanea l'esecuzione a regola d'arte dei lavori.

Tra le circostanze speciali rientrano quelle di cui agli artt. 18, 55 e 56 del Ca-

pitolato.

È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del responsabile unico del

procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità.

Alle sospensioni dei lavori si applicano le disposizioni procedurali di cui

all'art. 18 del Capitolato.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

La contabilizzazione dei lavori è effettuata attraverso la registrazione da parte del personale incaricato, in apposito documento, secondo le modalità previste negli artt. 34, 35, 36 e 37 del Capitolato.

I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se il Raggruppamento rifiuta di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Art. 12 - Oneri a carico del Raggruppamento

Sono a carico del Raggruppamento tutti gli oneri previsti dal Capitolato, quelli imposti dal D.Lgs. n. 163/2006, dal D.P.R. n. 207/2010 e dal Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.M. n. 145/2000. In ogni caso si intendono comprese nei lavori, e quindi a carico del Raggruppamento, le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per

la direzione dei lavori;

g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

i) quant'altro previsto e riportato nell'art. 12 del Capitolato.

Il Raggruppamento è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Sono altresì a carico del Raggruppamento gli oneri di cui all'art. 26 del presente contratto.

Art. 13 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

Qualora la Regione Toscana, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell'art. 163 del D.P.R. n. 207/2010.

Art. 14 - Invariabilità del corrispettivo per i lavori

I prezzi unitari elencati nella Lista delle categorie di lavorazioni, presentata dal Raggruppamento in sede di gara e allegata al presente contratto quale Allegato “_”, rimarranno fissi ed invariabili.

Ai sensi dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma,

del codice civile.

Art. 14-bis – Revisione prezzi per il servizio di gestione impianto SVE

Il corrispettivo contrattuale relativo al servizio accessorio di gestione dell'impianto è soggetto a revisione periodica dei prezzi da operarsi sulla base dei dati di cui all'art. 7 comma 4 lett. c) e comma 5 del D.Lgs. 163/2006 con le modalità stabilite nell'art. 115 del decreto stesso.

In mancanza di pubblicazione dei dati di cui al precedente capoverso la revisione viene operata sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi per la famiglie di operai e impiegati (FOI) rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Art. 15 – Gestione digitale della documentazione relativa al contratto

Secondo quanto indicato dal Raggruppamento, ogni comunicazione inerente la gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (pec).

Il Raggruppamento si impegna, pertanto, a ricevere e trasmettere tramite pec la documentazione tecnica e amministrativa necessaria alla gestione del contratto.

La pec della Regione Toscana è "regionetoscana@postacert.toscana.it".

La pec dell'Impresa è: "_____".

La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l'intera durata contrattuale.

Art. 15-bis – Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. Ai sensi degli articoli 26-ter della L. n. 98/2013 e 140, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 207/2010, il Raggruppamento ha diritto a un'anticipazione pari al 20% del corrispettivo contrattuale riferito alla sola parte-lavori.

2. ARTEA, per conto di Regione Toscana, ai sensi del disciplinare tra Regione Toscana ed ARTEA approvato con decreto dirigenziale n. 13623 del 14.12.2016, erogherà al Raggruppamento l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal responsabile del procedimento. In caso di ritardata corresponsione dell'anticipazione, spettano al Raggruppamento gli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282 del Codice civile.

3. Il Raggruppamento decade dall'anticipazione, ai sensi dell'art. 140, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010, se l'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti alla Regione Toscana gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1 è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010. La garanzia fideiussoria dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Regione Toscana.

5. L'importo della garanzia di cui al comma 4, ai sensi dell'art. 124, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di Regione Toscana, che avverrà con le modalità di cui al comma 6.

6. Ai sensi dell'art. 26-ter, comma 2, della L. n. 98/2013, l'anticipazione erogata da ARTEA viene compensata, fino alla concorrenza del relativo importo, sui pagamenti effettuati nel corso del primo anno contabile.

Art. 16 – Fatturazione e pagamenti

1. Relativamente al corrispettivo dei lavori, il Raggruppamento avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, ai sensi dell'art. 38 del Capitolato, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli artt. 34, 35, 36 e 37 del Capitolato, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota dei costi per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui al comma 3, un importo non inferiore ad Euro 100.000,00 (centomila/00).

2. Relativamente al corrispettivo per il servizio di gestione impianto, il Raggruppamento è tenuto a emettere fattura, ciascuna pari ad un ottavo del relativo prezzo complessivo a corpo indicato nella Lista delle categorie di lavorazioni allegata al presente contratto, con cadenza trimestrale posticipata dopo la verifica di conformità in corso di esecuzione positiva per il trimestre trascorso eseguita dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.

3. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale dopo l'approvazione del certificato di collaudo provvisorio.

4. Ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, determinato ai sensi dell'art. 194, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori emette lo stato di avanzamento dei lavori ed

il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il” con l’indicazione della data.

5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dal Raggruppamento, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall’importo minimo di cui al primo comma del presente articolo.

6. Le fatture potranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- per i lavori, solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all’emissione del certificato di pagamento stesso;

- e, in ogni caso, solo dopo l’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al successivo comma 8.

7. In caso di prestazione eseguita dal subappaltatore, il pagamento della prestazione verrà effettuato nei confronti del Raggruppamento che è obbligato a trasmettere, con la modalità indicata al precedente articolo 15, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con

altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

In caso di mancata produzione delle fatture quietanzate entro il predetto termine, la Regione Toscana sospende, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, i successivi pagamenti a favore del Raggruppamento.

Nel caso in cui la mancata produzione delle fatture quietanzate dipenda dalla contestazione, da parte del Raggruppamento, della regolarità dei lavori eseguiti dal subappaltatore, e la stessa sia effettivamente accertata dal Direttore dei lavori, si applica l'art. 170, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a), della L. n. 180/2011, ARTEA procederà al pagamento diretto del subappaltatore se lo stesso possiede i requisiti della micro, piccola o media impresa (PMI), così come definiti dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003.

8. Le fatture, intestate alla Regione Toscana – Settore Bonifiche, Autorizzazioni Rifiuti ed Energetiche, codice fiscale 01386030488, Codice Univoco Ufficio (CUU) PGF8TX”, devono essere inviate tramite i canali previsti dalla FatturaPA, con le specifiche previste dal D.M. n. 55 del 03/04/2013 “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica”. Le fatture dovranno contenere i seguenti riferimenti: codice unico di progetto (CUP): D87B14000540002, codice CIG: 6616725633 e il numero e la data del certificato di pagamento a cui si riferisce la fattura stessa.

Per effetto della L. 190/2014, che dispone l'applicazione del regime dello

“Split payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilità IVA” la lettera “S” (Scissione pagamenti).

Le fatture dovranno essere emesse e trasmesse a Regione Toscana per il tramite del Sistema di Interscambio (SdI) separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza. In occasione e prima della trasmissione a Regione Toscana delle fatture emesse dalle imprese mandanti del Raggruppamento, l’Impresa capogruppo è tenuta a comunicare a Regione Toscana, secondo la modalità indicata al precedente articolo 15, di essere a conoscenza ed autorizzare l’emissione delle fatture da parte delle imprese mandanti, relativamente alle prestazioni di rispettiva competenza, con espressa indicazione delle prestazioni e/o quote parti di prestazioni eseguite da ciascun membro del Raggruppamento e del corrispondente importo da fatturare. La suddetta comunicazione dell’Impresa capogruppo in occasione di ciascuna fatturazione delle imprese mandanti costituisce condizione per l’accettazione delle fatture; qualora Regione Toscana non riceva, prima della data di ricevimento della fattura, detta comunicazione che autorizza la fatturazione di ciascuna mandante, rifiuterà la fattura trasmessa dall’impresa mandante, che non potrà essere ammessa al pagamento.

9. I pagamenti avverranno, ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, che, come specificato dal precedente comma 6, dovrà essere successiva, per i lavori, all’emissione del certificato di pagamento; per il servizio di gestione dell’impianto di SVE, dopo la verifica di conformità in corso di esecuzione positiva e anche all’invio, da parte dell’Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al precedente comma 8. Tale termine è aumentato a

60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal precedente comma 8, o non siano conformi a quanto previsto dal presente articolo, le stesse verranno rifiutate.

10. Ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 207/2010, il pagamento sarà effettuato previa verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori (DURC). Ove l'Amministrazione non sia in possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità, precedentemente acquisito per i pagamenti del presente contratto, il DURC verrà richiesto all'autorità competente entro i due giorni lavorativi successivi alla data di ricevimento della fattura. Il termine per il pagamento, di cui al precedente comma 9, è sospeso dal momento della richiesta del DURC sino alla data della sua emissione: pertanto, nessuna produzione di interessi moratori potrà essere vantata dal Raggruppamento per detto periodo di sospensione dei termini. La Regione Toscana segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

11. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ottenimento da parte del dirigente responsabile del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il dirigente responsabile trattiene dall'ammontare del pagamento l'importo corrispondente alla suddetta inadempienza, disponendo il pagamento di quanto dovuto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

12. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, la Regione Toscana applicherà quanto previsto all'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 25 del Capitolato e 6 del presente contratto.

13. ARTEA, ai sensi del disciplinare di cui al comma 2 del precedente art. 15bis, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali. Il termine per il pagamento delle fatture, disciplinato dal precedente comma 9, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.

14. Le imprese costituenti il Raggruppamento sono tenute ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010. A tal fine l'Impresa capogruppo ha indicato i conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica intestati ai soggetti del Raggruppamento nonché le persone delegate ad operare sui suddetti conti, così come risulta dal documento "Tracciabilità dei flussi finanziari" che si allega al presente contratto quale "Allegato __".

Le Imprese costituenti il Raggruppamento sono tenute a comunicare alla Regione Toscana, per il tramite dell'Impresa capogruppo, eventuali variazioni relative ai conti correnti e alle persone delegate ad operare sugli stessi indicati nell'Allegato "Tracciabilità dei flussi finanziari".

15. Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto, il bonifico bancario o postale, nonché gli altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni effettuate

devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguente codice unico di progetto (CUP): D87B14000540002 e il seguente codice CIG: 6616725633.

16. I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei capoversi precedenti, saranno eseguiti da ARTEA, ai sensi del disciplinare di cui al comma 2 del precedente art. 15bis, a favore dell'Impresa capogruppo da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario/postale dedicato presso _____, Agenzia _____, con codice IBAN _____ o su un diverso conto corrente, bancario o postale che potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensione o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.

17. Il Raggruppamento si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione Toscana e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

18. Nel caso in cui le Imprese costituenti il Raggruppamento non adempiano agli obblighi previsti dalla Legge n. 136 del 13.08.2010, la Regione Toscana provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

19. Il Sig. _____ dichiara espressamente di esonerare ARTEA e la Regione Toscana da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti.

20. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli di spesa saranno inviati alla sede legale dell'Impresa capogruppo.

Art. 17 - Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti rispetto al termine stabilito negli articoli 38, comma 3, del Capitolato e 16, comma 3, del presente contratto, per cause imputabili alla Regione Toscana, spettano al Raggruppamento gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'art. 133 del D.Lgs n. 163/2006 e all'art. 144, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010.

2. In caso di ritardo nell'emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 16, comma 9, e 22, comma 2, del presente contratto, per causa imputabile alla Regione Toscana o ad ARTEA, spettano al Raggruppamento gli interessi stabiliti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.

3. Ai sensi dell'art. 38, comma 6, del Capitolato e del comma 4, ultimo periodo, dell'art. 144 del D.P.R. n. 207/2010, il saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo è comprensivo del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 18 – Subappalto e subcontracto

Il Raggruppamento, in sede di gara, ha dichiarato che intende riservarsi la facoltà di subappaltare le seguenti lavorazioni: Categoria OG12 nel limite del 30%.

Il subappalto è soggetto ad autorizzazione ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006. Il Raggruppamento, a tal fine, prima dell'affidamento in subappalto, dovrà presentare richiesta scritta alla Regione Toscana specificando le attività che intende subappaltare nell'ambito di quanto indicato in sede di offerta, l'impresa subappaltatrice e produrre quanto previsto nel suddetto art. 118.

Il termine previsto dall'art. 118, comma 8, per il rilascio dell'autorizzazione decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza.

La Regione Toscana, a sua volta, autorizzerà per iscritto, previa verifica degli adempimenti di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e di quanto previsto all'art. 3, comma 9, della L. n. 136/2010, lo svolgimento delle attività in subappalto. Fino a quella data non è comunque consentito il subappalto.

La Regione Toscana acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo ai subappaltatori ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto; ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, l'ottenimento di un DURC negativo riguardante il subappaltatore per due volte consecutive comporterà la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006.

Il Raggruppamento, per tutti i sub-contratti dallo stesso stipulati per l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto, è obbligato, ai sensi dell'art. 118, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006, a comunicare alla Regione Toscana il nome del sub-contraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 18-bis - Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

Il Raggruppamento, in ottemperanza dell'art. 2 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014, accessibile sul sito internet dell'ente all'indirizzo: http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5081244&nome-File=Delibera_n.34_del_20-01-2014-Allegato-A e facente parte integrante del

presente contratto, anche se a questo materialmente non allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all'attività svolta.

In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana si applica quanto previsto dal successivo art. 19.

Il Raggruppamento, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana, si impegna a trasmettere copia ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, compresi quelli del subappaltatore, e a inviare alla Regione Toscana comunicazione dell'avvenuta trasmissione.

Art. 19 - Risoluzione del contratto e recesso

19.1 Risoluzione

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, su disposizione della Regione Toscana nei seguenti casi:

- a) artt. 131, 132, 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006;
- b) artt. 145, comma 4, e 153 del D.P.R. n. 207/2010;
- c) gravi violazioni degli obblighi assicurativi previdenziali, e relative al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- d) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai

rischi;

e) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora il Raggruppamento non provveda all'immediata regolarizzazione;

f) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;

g) nel caso di subappalto non autorizzato;

h) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;

i) in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Toscana approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 34/2014 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Raggruppamento, compresi quelli del subappaltatore.

La Regione Toscana procede, inoltre, alla risoluzione del contratto, con le modalità di cui all'art. 135, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva delle Imprese costituenti il Raggruppamento negativo per due volte consecutive, ai sensi dell'art. 6, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010.

Il Raggruppamento, in ogni caso, è tenuto al risarcimento dei danni secondo le modalità di cui all'art. 45 del Capitolato.

L'Amministrazione, al di fuori dei casi sopra specificati, relativamente al servizio di gestione impianto SVE, nei casi in cui il direttore dell'esecuzione accerti che comportamenti della Società concretino grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, in ottemperanza alla disciplina di cui ai commi 1, 2, 3 dell'articolo 136 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà di risolvere il

contratto.

In caso di risoluzione, la Regione Toscana procederà in tutto od in parte all'escussione della cauzione definitiva di cui al precedente art. 4, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni, anche derivanti dalla necessità di procedere ad un nuovo affidamento.

19.2 Recesso

19.2.1 Durante l'esecuzione dei lavori la Regione Toscana si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 163/2006, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

19.2.2 Durante l'esecuzione del servizio di gestione dell'impianto SVE la Regione Toscana si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, anche legati a limitazioni di spesa imposte da fonti normative, regolamentari e amministrative in genere che dovessero intervenire nel periodo di vigenza contrattuale. In caso di recesso l'Impresa ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

19.2.3 In caso di recesso la Regione Toscana ne dovrà dare comunicazione al Raggruppamento con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni.

È fatto divieto al Raggruppamento di recedere dal contratto.

Art. 20 – Collaudo in corso d’opera e certificato di collaudo e Verifica di conformità

20.1 Collaudo dei lavori

Ai sensi dell’art. 141, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 163/2006 i lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d’opera sia di collaudo finale. Il collaudo in corso d’opera sarà effettuato ai sensi dell’art. 221 del D.P.R. n. 207/2010 e, più in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del medesimo D.P.R. Il collaudo finale deve essere emesso, entro e non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, previa acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva, ai sensi dell’art. 6, comma 3, lettera e), del D.P.R. n. 207/2010.

L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con l’approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Regione Toscana; il silenzio della Regione Toscana protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall’art. 1669 del codice civile, il Raggruppamento risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Regione Toscana prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

Il Raggruppamento deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell’appalto

fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all'emissione del certificato, l'opera sarà presa in consegna dalla Regione Toscana. Resta nella facoltà della Regione Toscana richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

20.2 Verifica di conformità del servizio di gestione impianto

Si richiama integralmente quanto previsto all'articolo 64 del Capitolato.

Art. 21 – Conto finale

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010, accertata l'ultimazione dei lavori, si procederà alla compilazione del conto finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con apposito certificato, così come previsto dall'art. 43 del Capitolato.

Art. 22 – Garanzia fideiussoria rata di saldo dei lavori

1. Le fatture relative alla rata di saldo dei lavori potranno essere emesse dai soggetti costituenti il Raggruppamento:

- solo dopo la comunicazione, da parte della Regione Toscana, dell'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio: tale comunicazione sarà effettuata in modalità telematica, con la modalità indicata al precedente articolo 15, contestualmente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio stesso;

- e, in ogni caso, solo dopo l'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 8 del precedente articolo 16.

Le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, così come specificato al comma 8 del precedente articolo 16.

2. ARTEA, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 231/2002,

effettuerà il pagamento della rata di saldo non oltre il trentesimo giorno dalla data di ricevimento delle fatture, che, come specificato dal precedente comma 1, dovrà essere successiva all'emissione del certificato di collaudo provvisorio, e anche all'invio, da parte dell'Impresa capogruppo, della comunicazione di cui al comma 8 del precedente articolo 16, previa presentazione di garanzia fideiussoria avente validità non inferiore a due anni e previa acquisizione d'ufficio del documento unico di regolarità contributiva delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori (DURC), ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera e), del D.P.R. n. 207/2010. Tale termine è aumentato a 60 (sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla Regione Toscana nei mesi di dicembre e/o gennaio. Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalità diversa da quella prevista dal comma 8 del precedente art. 16, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo articolo 16, le stesse verranno rifiutate.

3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 124 e 235 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Regione Toscana.

4. Il pagamento di cui al precedente comma 2 avverrà alle medesime condizioni già indicate dall'art. 16, commi 10 e 13, del presente contratto, compresa la sospensione dei termini di pagamento per la verifica:

- della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa delle Imprese costituenti il Raggruppamento e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lettera e), del D.P.R. n. 207/2010;
- di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamen-

to di cui all'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008.

5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento delle fatture di cui al precedente comma 2, il Raggruppamento non abbia prodotto la garanzia fideiussoria di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, il termine di pagamento di cui al citato comma 2 decorrerà dalla data di effettiva presentazione della garanzia fideiussoria medesima.

Art. 23 – Cessione del contratto e cessione del credito

23.1 Cessione del contratto

Ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, a pena di risoluzione del presente contratto, perdita della cauzione definitiva costituita ed eventuale azione di rivalsa da parte della Regione Toscana per maggior danno arrecato. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

23.2 Cessione del credito

E' ammessa la cessione del credito limitatamente ai corrispettivi di competenza della società capogruppo.

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 117 del D.Lgs. 163/2006, dalla Legge 21/02/1991, n. 52 e dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 30 del Capitolato.

L'impresa capogruppo, nel caso di cessione del credito derivante dal presente contratto ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006, si impegna a fornire al cessionario il numero del conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effet-

tuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del seguente codice unico di progetto (CUP): D87B14000540002e del seguente codice CIG: 6616725633. ARTEA provvederà al pagamento del corrispettivo contrattuale spettante alla società capogruppo al cessionario esclusivamente sul conto corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.

Il contratto di cessione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato alla Regione Toscana.

La notifica alla Regione Toscana dell'eventuale cessione del credito deve avvenire anche in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 15.

Art. 24 – Controversie e foro competente

In relazione alla parte-lavori del contratto, qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il responsabile del procedimento avvierà la procedura prevista all'art. 47 del Capitolato.

E' sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 163/2006.

Non è ammesso dalle parti il ricorso all'arbitrato.

Per la parte-lavori del contratto, qualora non si proceda all'accordo bonario di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e il Raggruppamento confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie tra il Raggruppamento e la Regione Toscana è demandata in via esclusiva al competente Foro di Firenze.

In generale, per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove la Regione Toscana sia attore o convenuto, è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 25 – Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare:

- il D.Lgs. n. 163/2006;

- il D.P.R. n. 207/2010;

- il Capitolato Generale d'appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per le parti ancora vigenti;

- la L.R. n. 38/2007, in particolare quanto previsto dall'art. 23, commi 1 e 4.

Art. 26 - Spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. n. 131/1986 per quanto riguarda l'imposta di registro e al D.P.R. n. 642/1972 per quanto concerne l'imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L'I.V.A. relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico della Regione Toscana, mentre l'imposta di bollo e di registro del contratto ed ogni altro onere conseguente alla stipula del contratto sono a carico del Raggruppamento contraente. È altresì a carico del Raggruppamento l'imposta di bollo sui documenti contabili, sui verbali e certificati conseguenti il presente contratto.

ART. 27 – Approvazione clausole

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, II comma, Codice Civile il Sig. _____ dell'Impresa capogruppo dichiara di conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 5 "Responsabilità verso terzi e assicurazione", 9 "Penali per ritardi", 15-bis "Anticipazione corrispettivo contrattuale", 16 "Fatturazione e pagamenti", 19 "Risoluzione del

contratto e recesso”, 20 “Recesso ex D-Lgs. 159/11” e 25 “Controversie e foro competente”.

ART. 28 – Dispensa lettura allegati

Le parti dispensano espressamente me Ufficiale Rogante dal dare lettura degli allegati.

Richiesto, io Dott. _____, Ufficiale Rogante della Regione Toscana ho ricevuto il presente contratto composto da n. __ pagine elettroniche e parte della pagina n. __, che ho letto ai comparenti i quali lo approvano e con me lo firmano digitalmente e che verrà regolarizzato ai fini dell’imposta di bollo in sede di registrazione con le modalità telematiche ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007 mediante Modello Unico Informatico con versamento in misura forfettaria, secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 1 bis della tariffa allegata al D.P.R. n. 642/1972.

Ai sensi dell’art. 47 ter della legge 16 febbraio 1913 n. 89 attesto la validità dei certificati di firma digitale utilizzati dai comparenti per la sottoscrizione del presente atto ed allegati, nonché dei certificati di firma digitale utilizzati dagli altri soggetti che hanno sottoscritto gli allegati al presente contratto, da me accertati mediante il sistema di verifica Aruba Sign, e nello specifico:

- per il Sig. _____, del certificato di firma digitale rilasciato da _____ con validità dal _____ al _____;

- per l’Ing. _____, del certificato di firma digitale rilasciato da _____ con validità dal _____ al _____.